

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

DETERMINA N° 78 DEL 28/11/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AVVIO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO PER LA DEFINIZIONE DI ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2026/2027 CON 3 OPERATORI PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE COMMISSIONATE AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

Il Responsabile Unico Del Progetto

VERIFICATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Progetto ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e le correlate attività di cui all'allegato I.2 del codice smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VISTI:

Il D.lgs 36/2023 avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Pubblicato G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)" ed in particolare i seguenti articoli di riferimento:

- Art. 1 – Princípio del risultato;
- Art. 2 – Princípio della fiducia;
- Art. 3 – Princípio dell'accesso al mercato;
- Art. 17 – Fasi di esecuzione del contratto;
- Art. 50 co. 1 – Procedure per l'affidamento di contratti sotto soglia comunitaria a mente del quale viene stabilito che: "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,

assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

- L'art. 2 co. 1 lett.n) dell'allegato I.1 al D.lgs. 36/2026 il quale definisce l'accordo quadro come:

"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;"

- L'art. 59 co. 1,2, 3 del codice che statuisce:

"1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso."

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea di questo Consorzio del 09/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2025 ed allegati";

PREMESSO CHE il Consorzio Due Parchi ha necessità di programmare l'approvvigionamento delle forniture in oggetto in modo di soddisfare le stesse in tempi rapidi durante l'esecuzione dei lavori ad esso commissionati per il biennio 2026/2027;

CONSIDERATO CHE nel tempo si è sempre intervenuti ove le risorse di bilancio fossero disponibili ma le necessità d'intervento impongono una programmazione più attenta ed in grado di provvedere alle esigenze del servizio ove il tempo e le necessità d'intervento lo richiedano;

TENUTO CONTO CHE si è verificata preventivamente l'attivazione di convenzioni Consip aventi ad oggetto le necessità d'intervento desiderate riscontrandone tuttavia la non presenza di misure che possano servire allo scopo per la loro portata ed effettività di servizio;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e gli allegati integrativi di esso):

- l'articolo 14 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 17 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 99 sulla verifica del possesso dei requisiti;
- l'articolo 108 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 94 e 95 sui motivi di esclusione;

CONSIDERATO CHE al superiore fine, quale strumento normativo ritenuto più confacente alle esigenze d'intervento, si è individuata la tipologia contrattuale dell'accordo quadro con più operatori economici così come definito dall'art 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023 – *“secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione”*;

CONSIDERATO CHE con la formula di definizione dell'accordo quadro a durata biennale (con scadenza al 31/12/2027) verrebbero definite le condizioni economiche e di approvvigionamento in grado di assicurare forniture rapide e più funzionali alle esigenze di volta in volta necessarie;

TENUTO CONTO CHE in relazione alle superiori esigenze sopra manifestate risulta ora necessario procedere ad avviare le operazioni di selezione degli operatori qualificati con cui stipulare le condizioni di accordo quadro al fine di provvedere all'approvvigionamento delle forniture serventi procedendo per il tramite delle procedure di legge ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 36/2023) per la selezione degli operatori con cui stipulare i predetti contratti;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

PRESO ATTO CHE l'importo complessivo dell'accordo quadro in programma di futura stipula, in base valutazioni di stima effettuate sulla base delle pregresse esperienze di lavoro in media con precedenti esercizi finanziari, potrà ammontare nel massimo alla quantità massima di approvvigionamento pari ad **€ 139.000,00** oltre iva di legge;

PRECISATO CHE rimane intenzione di quest'amministrazione, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, procedere a promuovere un confronto concorrenziale tra soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse chiedendo offerta di sconto da applicare a listino prezzi predisposto dalla stazione appaltante al fine di comporre le condizioni economiche del futuro accordo quadro, da contrattare direttamente con tutti gli operatori qualificati a seguito dell'indagine di mercato all'uopo promossa;

PRESO ATTO CHE:

- l'oggetto dell'appalto consiste nella fornitura di materiali edili;
- la formalizzazione del contratto avverrà mediante scrittura privata digitale non autenticata ex art 18 co. 1 del codice;
- le forniture da rendere saranno contabilizzate a misura;
- la procedura di gara per l'individuazione della migliore offerta avverrà attraverso procedura di gara negoziata da esperirsi con TUTTI gli operatori rispondenti alla preventiva indagine di mercato in possesso dei requisiti generali e speciali e che verrà all'uopo esperita;
- l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante massimo ribasso di sconto sul listino prezzi indicati dalla stazione appaltante che definirà le condizioni economiche dell'accordo quadro con un più operatori di futura stipula, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- L'accordo quadro di futura stipula (ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici) avrà durata massima quadriennale sino al 31/12/2028 (decorrenti dalla stipula dell'accordo quadro da stipularsi a seguito del procedimento di individuazione dell'aggiudicatario) salvo chiusura anticipata al raggiungimento dell'importo massimo delle forniture affidabili secondo le disposizioni indicate a seguire.
- In esito alla procedura negoziata esperita con gli operatori individuati a seguito d'indagine di mercato, verranno individuati sino ad un massimo di 3 operatori con i quali verrà stipulato l'accordo quadro che stabilirà tra essi e la presente stazione appaltante le clausole principali ed i prezzi unitari (ai quali verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario) delle forniture che verranno via via ordinate secondo le esigenze del consorzio ed in base alle proprie disponibilità economiche di bilancio ed alle necessità d'intervento.
- L'importo massimo possibile dell'appalto in affidamento ammonterà nel periodo di riferimento ad euro 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00), esclusi gli oneri fiscali.
- In ragione della specificità del presente appalto, la somma suddetta indica l'importo presunto e comunque massimo delle forniture richieste le quali, tuttavia, potranno variare, anche in difetto, per effetto delle variazioni delle quantità dei lavori commissionati al Consorzio e delle necessità d'intervento di volta in volta occorrenti, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati. Per mezzo dell'accordo quadro infatti verrà posto in essere un accordo il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro di futura stipula, pertanto, non discenderanno per il consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì a carico dei fornitori quadro, l'obblighi ad applicare alle esigenze di fornitura di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi – sconto di gara sui listini prezzi posti a base di

sconto). Si specifica infine che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di forniture effettuate o di acquisti nel periodo di riferimento, di importo inferiore rispetto all'importo massimo e presunto a base d'asta, essendo l'appalto relativo e parametrato alle singole esigenze di approvvigionamento di volta in volta ordinate e necessarie. (Verrà corrisposto unicamente l'importo del servizio ordinato ed effettuato a prescindere dal loro ammontare, senza possibilità di fatturazioni anticipate sull'eventuali merci non acquistate o casistiche similari). Gli operatori con cui verrà stipulato l'accordo quadro si assicureranno la possibilità di essere aditi secondo le condizioni fissate nell'accordo quadro, per 2 anni (dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione dell'affidamento sino al 31/12/2026), o per un periodo inferiore qualora le forniture ordinate in acquisto raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto.

- la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- al contempo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO QUINDI di procedere agli adempimenti di competenza, per l'avvio delle procedure di confronto competitivo per l'individuazione dell'operatore a cui affidare il servizio di cui si necessita;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 e smi;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;

VISTO lo Statuto Consortile;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

PROPONE

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

1. di avviare le procedure di confronto competitivo concorrenziale finalizzate all'individuazione di più operatori qualificati con cui procedere alla stipula dell'accordo quadro identificato nelle premesse;
2. di avviare il procedimento per l'indizione di una procedura negoziata per l'individuazione della migliore offerta da svolgersi sulla piattaforma di approvvigionamento regionale telematico c.d. "Sintel" previa pubblicazione di apposita indagine di mercato da pubblicare per 15 giorni sul sito informatico ed albo del Consorzio al fine di individuare i potenziali operatori con cui negoziare;
3. di dare inoltre atto che l'importo massimo di affidamento ammonta complessivamente ad **€ 139.000,00**, oltre iva di legge;
4. di provvedere all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;



**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO
(Dott. Matteo Casalini)**

Il sottoscritto, Dott. For. Riccardo Mariotti, Direttore del Consorzio Forestale Due Parchi

DETERMINA

di approvare e fare propria la sopracitata proposta del Responsabile di Procedimento;

di avviare le attività di negoziazione sulla piattaforma di approvvigionamento informatico di regione Lombardia c.d. "Sintel" secondo i disciplinari di gara che verranno successivamente predisposti ed atti alla finalità della presente;

di pubblicare sul sito il presente atto per 15 giorni consecutivi ai fini della sua piena pubblicità

IL DIRETTORE

Dott. For. Riccardo Mariotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.